



COMUNE DI TROFARELLO

PROVINCIA DI TORINO

P.zza 1° Maggio n° 11 - 10028

AREA TECNICA - Servizio Lavori Pubblici

REGOLAMENTO AREE DI SGAMBAMENTO CANI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali della regolamentazione
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 6 Apertura dell'area
- Art. 7 Attività di vigilanza e sanzioni
- Art. 8 Entrata in vigore
- Art. 9 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambamento per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 Definizioni

- a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, e per eventuali danni procurati dagli stessi nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. Ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari, o di chi ne ha la custodia.
3. E’ vietato l’accesso ai cani non identificati ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina. E’ vietato altresì, l’accesso ai cani affetti da patologie contagiose, salvo che non sia loro riservata

una determinata area. E' vietato l'accesso ai cani che già abbiano morso o aggredito o che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009¹.

4. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.²
5. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
6. Ogni cane che accede all'area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento che lo identifichi all'anagrafe Canina regionale.
7. I proprietari/conduuttori devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 10 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area e sotto la loro piena responsabilità in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 10 minuti.
8. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.
9. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
10. I minori di anni 18, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 18 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
11. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
12. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in

¹ Ordinanza 3 marzo 2009 – Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

² Ordinanza 3 marzo 2009 – Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.

13. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
14. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.
15. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
16. I proprietari, o detentori non dovranno permettere all'animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altri animali o persone.
17. I proprietari, o detentori non dovranno arrecare danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature
18. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
19. I proprietari, o detentori non dovranno abbandonare rifiuti di qualsiasi genere
20. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni pertanto è fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane.
21. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
22. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio all'entrata e all'uscita dell'area.
23. E' vietato l'accesso ai cani il cui conduuttore non sia munito di museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
24. I cani particolarmente aggressivi devono essere resi inoffensivi anche con l'uso di museruola e guinzaglio da parte del conduuttore e devono essere in regola con la vaccinazione antirabbica.
25. Laddove le aree sgambamento cani siano state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia o per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, di cui verrà data pubblicità con cartelli all'ingresso.
26. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 6 Apertura dell'area

L'accesso all'area è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'amministrazione comunale che saranno resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica. In deroga a quanto sopra previsto il comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi. Prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00 deve essere garantito il silenzio da parte dei conduuttori dei cani, anche attraverso l'utilizzo di museruola.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Si richiamano le sanzioni di cui all'art. 10 - *maltrattamento di animali* del “Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città” (da 200 a 500 euro) approvato con D.C.C. 63/2007 e di cui all'art. 10 - *rifiuti organici degli animali* del “Regolamento comunale recante norme relative alla frequenza di giardini pubblici, percorsi pedonali e spazi di uso pubblico in genere nonché alla custodia degli animali” (da 25 a 150 euro – sanzione, 50 euro – oblazione) e art. 3 lettere b) (da € 50,00 ad € 350,00 x la sanzione, € 100,00 per l'oblazione) e lettera c) (da € 25,00 a € 150,00 x la sanzione, € 50,00 per l'oblazione) approvato con D.C.C. 46/2004.
4. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 9 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. Il presente Regolamento, verrà eventualmente aggiornato ed armonizzato con il Regolamento che verrà emanato dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/11/09 n. 27 recante “*Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale*”.